

Sentenza: n. 285 del 2 dicembre 2013

Materia: ambiente

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera s). della Costituzione; art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti); inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 33 del 2012, promossa in riferimento all'art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

Estensore nota: Francesca Casalotti

Sintesi:

La disposizione impugnata riguarda la gestione dei rifiuti e sostituisce il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) prevedendo un divieto generale di realizzazione e di utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 7, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale) da cui discenderebbe la violazione dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (l.cost. 4/1948), perché sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che "non doveva essere dichiarato ammissibile".

In particolare, la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, tenuta a pronunciarsi sulla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge, secondo quanto stabilito dal predetto art. 7, comma 1, lettera a), avrebbe "erroneamente ricondotto la proposta di legge regionale in esame alla materia della tutela della salute".

In sintesi, il ricorrente non contesta, dunque, la violazione di una norma da parte della Regione, ma le modalità con cui è stato esercitato il potere della Commissione regionale per i procedimenti referendari. Sotto questo profilo, la Corte sottolinea nella sentenza in esame l'impropria utilizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dello strumento del giudizio di costituzionalità della legge "per un fine a esso estraneo", con conseguente inammissibilità della relativa censura (ordinanze n. 195 del 2012, n. 442 del 2001, n. 144 del 2000).

In secondo luogo, la norma impugnata in quanto riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), In particolare la disposizione de qua si porrebbe in contrasto con l'art. 195, comma 1, lett. f) e p),

d.lgs. n. 152 del 2006 e con l'art. 196, comma 1, lett. n) e o), dello stesso decreto che individuano rispettivamente le competenze amministrative statali e quelle regionali nella gestione dei rifiuti.

A tal proposito la Corte ribadisce principi già espressi in precedenti pronunce in base ai quali in materia di tutela dell'ambiente non può riconoscersi una competenza regionale anche se le Regioni possono stabilire *“per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati”*, pur sempre nel rispetto *“della normativa statale di tutela dell'ambiente”* (cfr. sentenza n. 61/2009). Al contempo «i poteri regionali *“non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili [...] di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio [...]»* (sent. n. 54 del 2012).

Nel caso di specie la norma impugnata, riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, eccede la competenza regionale. La norma regionale preclude infatti allo Stato di esercitare ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. f) d.lgs.152/2006 il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale nell'intera Regione autonoma Valle d'Aosta.

Inoltre, la disposizione impugnata, imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale contrasta con la lett. p), comma 1, art. 195 e con le lett. n) e o), comma 1, dell'art. 196, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Secondo queste disposizioni, spetta allo Stato *“l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti”* (articolo 195, comma 1, lett. p); nel rispetto di tali criteri generali, la Regione definisce i *“criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”* (art. 196, comma 1, lett. n); inoltre, la Regione determina i *“criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento [...]”* (art. 196, comma 1, lett. o), dovendo rispettare *“i principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195 [...]”*, sulla base di quanto indicato nella parte iniziale dello stesso art. 196, comma 1.

La Corte dichiara dunque l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge reg. Valle d'Aosta n. 33 del 2012, perché in contrasto con gli artt. 195, comma 1, lett. f) e p), e 196, comma 1, lett. n) e o), del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.